



VIA FIORENZUOLA N. 22 – 53043 CHIUSI P.Iva 01329850521 – Cod. Fisc. GBBRRT76A11L182F
Tel. 347/4819674 – Tel. 0578/21799 www.grsicurezzalavoro.it MAIL: amministrazione@grsicurezzalavoro.it

FORMAZIONE

SONO APERTE LE ISCRIZIONI AI SEGUENTI CORSI CHE SI TERRANNO DAL MESE DI GENNAIO 2016:

CORSO PER ADDETTI ANTINCENDIO – CORSO PER ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO
CORSO PER DATORI DI LAVORO – CORSO PER LAVORATORI
CORSO PER MULETTISTI
CORSO PER AUTOGRUISTI

IN QUESTO NUMERO PARLIAMO DI:

SORVEGLIANZA SANITARIA:
obblighi del Medico Competente.

ATTREZZATURE DI LAVORO:
modifica alla definizione di
“operatore”.

ATTREZZATURE DI LAVORO:
Col D.Lgs. 151/2015 viene
modificato l'articolo 69 del Testo
Unico sulla Sicurezza. In
particolare il comma 1, lettera e)
definisce “operatore”: **il
lavoratore incaricato all'uso di
una attrezzatura di lavoro o il
datore di lavoro che ne fa uso.**

Questa variazione comporta,
come prima conseguenza, la
**necessità di formazione anche per
i datori di lavoro**, oltre che per i
lavoratori, in relazione all'utilizzo
di attrezzature soggette a specifica
abilitazione, indicate nell'Accordo
Stato-Regioni del 22 febbraio
2012. Ricordiamo che tali
attrezzature sono:

- Piattaforme di lavoro mobili
elevabili (PLE);
- Gru a torre;
- Gru mobile;
- Gru per autocarro;
- Carrelli elevatori semoventi
con conducente a bordo;
- Trattori agricoli o forestali;
- Macchine movimento terra;
- Pompe per calcestruzzo.

SORVEGLIANZA SANITARIA: La CISL nazionale ha presentato istanza di interpello, in data 08.11.2015, in merito a due quesiti che riguardano il ruolo del Medico Competente. Ricordiamo che tale professionista ha un ruolo rilevante nel sistema della prevenzione nei luoghi di lavoro. A tal proposito la CISL ha chiesto:

- 1) *Se “ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il lavoratore che può fare richiesta di visita medica, deve essere esclusivamente un lavoratore che è già soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se per un’esposizione a rischio di natura diversa da quello per il quale chiede la visita aggiuntiva, o la richiesta può pervenire da qualsiasi lavoratore che svolge la propria attività nell’ambiente nel quale il Medico Competente, a cui rivolge la richiesta di visita, svolge tale ruolo.”*

A questo proposito la Commissione Interpelli si è così pronunciata: “la richiesta di essere sottoposto a visita medica da parte del medico competente, ove nominato, può essere avanzata da qualsiasi lavoratore, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia o meno già sottoposto a sorveglianza sanitaria, con l’unico limite che il medico competente la ritenga accoglibile, in quanto correlata ai rischi lavorativi”.

Il secondo quesito presentato chiedeva quanto segue:

- 2) *Se ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera 1) del D.Lgs. 81/08, il medico competente, nello svolgimento dell’obbligo a suo carico di visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi, “è tenuto a recarsi in ogni ambiente di lavoro nel quale si svolge l’attività, al di là della presenza specifica di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, o deve limitare i sopralluoghi solo alle postazioni ove i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria svolgono la mansione.”*

La Commissione “ritiene che la visita agli ambienti di lavoro debba essere estesa a tutti quei luoghi che possano avere rilevanza per la prevista collaborazione con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.”

